COMMISSIONI RIUNITE

INTERNI (II) - FINANZE E TESORO (VI)

VI.

SEDUTA DI VENERDÌ 17 FEBBRAIO 1961

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE DELLA II COMMISSIONE RICCIO

INDICE

PAG.

Comunicazioni del Presidente:

PRESIDENTE 61

Disegno e proposta di legge (*Seguito della discussione e rinvio*)·

Disposizione sulle pubbliche affissioni e sulla pubblicità affine (2344);

ALMIRANTE ed altri: Modifica delle disposizioni contenute nella legge 8 novembre 1947, n. 1417, concernente la potestà tributaria dei comuni in materia di pubbliche affissioni e pubblicità affine. (2481) 61

PRESIDENTE 61, 62, 63, 64, 65

ANGELINO PAOLO 64, 65

SANNICOLÒ 62, 64

SERVELLO 62

SIMONACCI 64

TROISI, *Sottosegretario di Stato per le Finanze* 62, 65

VALSECCHI, *Relatore per la VI Commissione* 62, 63, 65

La seduta comincia alle 9,40.

VERONESI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Comunicazioni del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che i deputati della VI Commissione Marzotto e Negrari sono in congedo e che il deputato Nicoletto è sostituito dal deputato Fogliazza.

Seguito della discussione del disegno di legge: Disposizioni sulle pubbliche affissioni e sulla pubblicità affine (2344) e della proposta di legge di iniziativa dei deputati Almirante ed altri: Modifica delle disposizioni contenute nella legge 8 novembre 1947, n. 1417, concernente la potestà tributaria dei comuni in materia di pubbliche affissioni e pubblicità affine. (2481).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Disposizioni sulle pubbliche affissioni e sulla pubblicità affine » (2344) e della proposta di legge di iniziativa dei deputati Almirante ed altri: « Modifica delle disposizioni contenute nella legge 8 novembre 1947, n. 1417, concernente la potestà tributaria dei comuni in materia di pubbliche affissioni e pubblicità affine » (2481).

Come gli onorevoli colleghi ricordano, nella nostra ultima seduta, abbiamo approvato gli articoli 5 e 6 del disegno di legge. Passiamo, pertanto, all'articolo 7. Ne do lettura:

ART. 7.

(*Variazioni di tariffa*).

Per ogni commissione inferiore ai cinquanta fogli di formato di centimetri 70 per 100, escluse quelle riflettenti i pubblici spettacoli, può essere applicato un aumento di tariffa nella misura massima del cinquanta per cento.

Quando un medesimo avviso od altro mezzo pubblicitario raggiunge la superficie di almeno sei fogli del predetto formato, può essere apportato alla tariffa un aumento del cinquanta per cento; se raggiunge quella di nove fogli la tariffa può essere raddoppiata e se raggiunge quella di dodici fogli la tariffa stessa può essere triplicata.

A questo articolo il deputato Valsecchi ha proposto i seguenti emendamenti:

« *All'articolo 7, primo comma, sostituire le parole*: non può essere applicato, *con le seguenti*: i comuni delle prime quattro classi possono applicare ».

« *All'articolo 7, secondo comma, dopo le parole*: altro mezzo pubblicitario, *aggiungere le altre*: di cui al comma primo dell'articolo 1 della presente legge ».

A loro volta i deputati Carrassi e Sannicolò hanno presentato il seguente emendamento:

« *All'articolo 7, primo comma dopo le parole*: pubblici spettacoli, *aggiungere le altre*: conferenze e riunioni ».

Prego il Relatore Valsecchi di esprimere il proprio parere sugli emendamenti.

VALSECCHI, *Relatore per la VI Commissione*. L'emendamento da me proposto al primo comma si ispira ad un concetto già da noi approvato, nel senso che, determinate variazioni in aumento dei limiti tariffari normali, sono opportune e giustificate per i comuni più grandi ma non anche per quelli di minore importanza.

Poiché, nella formulazione dell'articolo 7 del disegno di legge sono compresi tutti i comuni, il mio emendamento, che prevede l'aumento del 50 per cento solo per i comuni delle prime quattro classi, non fa che applicare il principio testé ricordato.

SANNICOLÒ. Il nostro gruppo è d'accordo.

VALSECCHI, *Relatore per la VI Commissione*. L'emendamento al secondo comma mi è stato suggerito dalla necessità di evitare equivoci nell'interpretazione della norma. Infatti, la formula « altro mezzo pubblicitario » contenuta nel secondo comma dell'articolo è generica e potrebbe far pensare ad uno qualsiasi dei vari mezzi di pubblicità, mentre, in realtà, noi ci stiamo occupando soltanto di pubbliche affissioni. Con l'emendamento aggiuntivo, perciò, faccio esplicito riferimento all'articolo 1 del disegno di legge, ove sono nettamente distinte le pubbliche affissioni dalla pubblicità affine.

SANNICOLÒ. Anche il nostro gruppo è d'accordo.

PRESIDENTE. Segue, ora, l'emendamento proposto dagli onorevoli Carrassi e Sannicolò.

Poiché l'emendamento è molto chiaro, prego il Relatore ed il Rappresentante del Governo di esprimere il loro parere.

VALSECCHI, *Relatore per la VI Commissione*. In linea di massima, credo che l'emendamento possa essere accolto...

SERVELLO. Mi sembra che la parola « riunioni » usata nell'emendamento sia troppo generica; a mio avviso, sarebbe opportuno precisare a quale genere di riunioni si intenda alludere: se politiche, sportive, sindacali o di altra natura.

VALSECCHI, *Relatore per la VI Commissione*. L'osservazione dell'onorevole Servello mi pare giusta.

TROISI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Ho l'impressione che con l'inserimento dell'emendamento Carrassi-Sannicolò ci si allontani dal concetto tradizionale della norma in questione. Sarebbe opportuno, a mio avviso, essere più cauti.

VALSECCHI, *Relatore per la VI Commissione*. Proporrei di soprassedere all'esame ed all'eventuale approvazione dell'emendamento in questa sede, rinviandolo ai successivi articoli che trattano in modo specifico la materia delle esenzioni, delle riduzioni e delle agevolazioni in genere.

SANNICOLÒ. Non ho nulla in contrario.

PRESIDENTE. Vorrei sentire il parere del Governo sui due emendamenti a firma del deputato Valsecchi.

TROISI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. A nome del Governo dichiaro di essere favorevole ad entrambi gli emendamenti.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo emendamento proposto dal deputato Valsecchi:

« *All'articolo 7, primo comma, sostituire le parole*: può essere applicato, *con le altre* i comuni delle prime quattro classi possono applicare ».

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 7 che, dopo l'approvazione del primo emendamento proposto dal deputato Valsecchi, risulta così formulato:

ART. 7.

(*Variazioni di tariffa*).

Per ogni commissione inferiore ai cinquanta fogli di formato di centimetri 70 per 100,

escluse quelle riflettenti i pubblici spettacoli, i comuni delle prime quattro classi possono applicare un aumento di tariffa nella misura massima del cinquanta per cento.

Quando un medesimo avviso od altro mezzo pubblicitario, di cui al comma primo dell'articolo 1, raggiunge la superficie di almeno sei fogli del predetto formato, può essere apportato alla tariffa un aumento del cinquanta per cento; se raggiunge quella di nove fogli la tariffa può essere raddoppiata e se raggiunge quella di dodici fogli la tariffa stessa può essere triplicata.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo sempre a firma del deputato Valsecchi:

« *All'articolo 7, secondo comma, dopo le parole*: altro mezzo pubblicitario, *aggiungere le altre*: di cui al primo comma dell'articolo 1 della presente legge ».

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 7 nel suo complesso.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 8. Ne do lettura:

ART. 8.

(*Affissioni per pubblici spettacoli*).

Alle affissioni per pubblici spettacoli è applicata una riduzione del cinquanta per cento sulla tariffa calcolata per ciascun foglio ed a giorno, ma il committente ha facoltà di chiedere l'applicazione della tariffa per le affissioni ordinarie, se più favorevole.

Alle affissioni per pubblici spettacoli i comuni possono, altresì, applicare la tariffa normale, anche quando le affissioni stesse siano effettuate in spazi compresi nella categoria speciale.

I deputati Carrassi e Sannicolò hanno proposto il seguente emendamento:

« *All'articolo 8, primo comma, dopo le parole*: pubblici spettacoli, *aggiungere* conferenze e riunioni ».

Naturalmente vale anche in questo caso il rinvio ad altra sede dell'esame dell'emendamento, come già deciso all'articolo precedente.

Il deputato Valsecchi, poi, propone il seguente emendamento:

« *Sostituire all'articolo 8, primo comma, le parole*: ma il committente ha facoltà di chiedere l'applicazione della tariffa per le affissioni ordinarie, se più favorevole, *con le altre*: Tuttavia il committente ha facoltà di richiedere l'applicazione della tariffa per le affissioni ordinarie, quando questa risulti più favorevole ».

VALSECCHI, *Relatore per la VI Commissione*. Il mio emendamento è ispirato unicamente ad una maggior correttezza letteraria.

PRESIDENTE. Il deputato Simonacci propone il seguente emendamento:

« *Sostituire il secondo comma dell'articolo 8, con il segugente*:

« Alle affissioni per publici spettacoli è applicata una riduzione del 50 per cento sulla tariffa comunale; per le affissioni effettuate in spazi compresi nella categoria speciale si applica la tariffa normale ».

Inoltre propone:

« *Dopo il secondo comma dell'articolo 8, aggiungere il seguente:*

« La disposizione di cui al secondo comma dell'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato dell'8 novembre 1947, non si applica ai mezzi pubblicitari concernenti i pubblici spettacoli ».

VALSECCHI, *Relatore per la VI Commissione*. Il primo comma dell'articolo 8, nel testo del disegno di legge al nostro esame, dice che per le affissioni relative a pubblici spettacoli è applicata una riduzione del 50 per cento e che il committente può chiedere l'applicazione della tariffa per le affissioni ordinarie qualora la trovi più conveniente.

Il secondo comma sancisce che per le affissioni relative a pubblici spettacoli i comuni possono applicare la tariffa normale anche quando le affissioni sono effettuate in spazi compresi nella categoria speciale.

Il deputato Simonacci, in sostanza, vuole sostituire la facoltà che hanno i comuni di applicare la tariffa normale con un dovere vero e proprio, adottando la parola « devono » a posto di « possono ».

Per quanto riguarda, poi, l'emendamento aggiuntivo sempre a firma del deputato Simonacci, devo far presente che l'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato è stato richiamato in un emendamento aggiuntivo – già approvato – all'articolo 1 del disegno di legge in esame, così formulato: « Nulla è tuttavia innovato ai disposti di cui all'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 8 novembre 1947, n. 1417 ». Abbiamo introdotto

questo specifico richiamo perché ci è sembrato che dal contesto dell'articolo si potesse dedurre una abrogazione delle norme dell'articolo 3. Cosa dicono queste norme? Dispongono, che non sono assoggettabili al pagamento della tassa di pubblicità gli avvisi, i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari esposti in vetrina, locali di commercio, ecc. Sempre a proposito dell'articolo 3 su citato, si è detto anche che, qualora i mezzi di pubblicità, di cui al comma precedente, abbiamo a superare la superficie di 50 decimetri quadrati (si tratta dunque di uno spazio limitato) possono essere assoggettati al pagamento della tariffa con riduzione non inferiore al 50 per cento.

Il deputato Simonacci, in sostanza, sostiene che i pubblici spettacoli non possono rendere note al pubblico le varie manifestazioni se non attraverso l'esposizione di cartelli. Il cartellino di 50 decimetri quadrati rappresenta soltanto un ausilio pubblicitario.

SIMONACCI. Il mio emendamento sostitutivo all'articolo 8, come è stato già rilevato, ha lo scopo preciso di sancire da parte del comune l'obbligo di applicare la tariffa normale per le affissioni effettuate in spazi compresi nella categoria speciale.

Il secondo emendamento, quello aggiuntivo, è ispirato dalla considerazione che il pubblico spettacolo non può essere compreso tra quelle forme di pubblicità per le quali è sufficiente lo spazio di 50 decimetri quadrati. Questa misura, infatti, mentre può rispondere per altri prodotti commerciali, è assolutamente inadeguata per gli spettacoli dove la minima dimensione applicabile è di 70 decimetri quadrati.

SANNICOLÒ. Sarei dell'avviso di rinviare la discussione.

ANGELINO PAOLO. Mi pare che l'emendamento aggiuntivo presentato dal deputato Simonacci pregiudichi troppo l'autonomia dei comuni. Perché i comuni non devono avere questa facoltà? Se in tutti i momenti si proclama la necessità della loro autonomia, non vedo come si possa introdurre per essi, con questa legge, un obbligo!

SIMONACCI. Ella, onorevole Angelino Paolo, si riferisce al primo emendamento da me presentato. Su questo particolare punto io non insisto, ma sostengo il secondo emendamento aggiuntivo da me presentato perché ritengo che esso risponda ad un criterio di giustizia.

PRESIDENTE. Ricapitolando e per concludere su questo punto: il deputato Simonacci rinuncia al primo emendamento sicché, in sostanza, il primo ed il secondo comma dell'articolo 8 rimangono nella formulazione originaria, con l'aggiunta dell'emendamento puramente formale presentato dall'onorevole Valsecchi tendente a sostituire nel primo comma le parole: « ma il committente ha facoltà di chiedere l'applicazione della tariffa per le affissioni ordinarie, se più favorevole » con le altre: « Tuttavia il committente ha facoltà di richiedere l'applicazione della tariffa per le affissioni ordinarie, quando questa risulti più favorevole ».

Pongo in votazione l'emendamento a firma del deputato Valsecchi.

(*È approvato*).

Resta, ora, l'emendamento aggiuntivo, proposto dall'onorevole Simonacci, che è il seguente:

« La disposizione di cui al secondo comma dell'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato dell'8 novembre 1947, n. 1417, non si applica ai mezzi pubblicitari concernenti i pubblici spettacoli ».

ANGELINO PAOLO. Desidereremmo conoscere il contenuto di questo articolo 3.

VALSECCHI, *Relatore per la VI Commissione*. L'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato dell'8 novembre 1947, n. 1417, dice testualmente:

« Non sono assoggettabili al pagamento dei diritti di pubblicità gli avvisi, cartelli ed altri mezzi pubblicitari esposti nelle vetrine dei locali di commercio, fra questi compresi i locali di pubblico spettacolo, o collocati sulle tariffe o negli ingressi di tali locali, quando si riferiscano al commercio esercitato nei locali stessi. Parimenti non sono assoggettabili a tale pagamento i mezzi pubblicitari, esposti nei modi suddetti, che si riferiscano a prodotti fabbricati dagli esercenti dei locali.

Qualora, per altro, i mezzi di pubblicità di cui al comma precedente superino la superficie di 50 decimetri quadrati, possono essere assoggettati ai diritti della rispettiva tariffa con una riduzione non inferiore al 50 per cento.

Sono esenti dai diritti di pubblicità, qualunque sia la loro superficie, i cartelli e gli altri mezzi di propaganda turistica o all'esterno dei locali delle agenzie di viaggio e delle associazioni di interesse turistico ».

SANNICOLÒ. Come si vede, onorevole Relatore, si tratta di uno spazio abbastanza sufficiente.

ANGELINO PAOLO. Si tratta di un mezzo metro quadro, di cui può disporre il pubblico spettacolo.

VALSECCHI, *Relatore per la VI Commissione*. Ma il concetto è un altro. Il pubblico spettacolo non può esibire altra merce se non quella del manifesto, attraverso il quale attirare l'attenzione degli spettatori.

TROISI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. A nome del Governo mi dichiaro favorevole all'emendamento Simonacci.

PRESIDENTE. Onorevole Valsecchi, mi pare che il concetto sia abbastanza chiaro, solo che esistono due posizioni contrastanti. Per questo motivo non c'è altro da fare che porre in votazione l'emendamento aggiuntivo proposto dal deputato Simonacci, condiviso dall'onorevole rappresentante del Governo e dall'onorevole Relatore.

Pongo in votazione l'articolo 8 che, a seguito dell'emendamento testé approvato, rimane così formulato:

ART. 8.

(*Affissioni per pubblici spettacoli*).

Alle affissioni per pubblici spettacoli è applicata una riduzione del 50 per cento sulla tariffa calcolata per ciascun foglio e a giorni. Tuttavia il committente ha facoltà di chiedere l'appplicazione della tariffa per le affissioni ordinarie, quando questa risulti più favorevole. .

Alle affissioni per pubblici spettacoli i comuni possono, altresì, applicare la tariffa normale, anche quando le affissioni stesse siano effettuate in spazi compresi nella categoria speciale.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo proposto dal deputato Simonacci:

« Le disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato dell'8 novembre 1947, n. 1417, non si applica ai mezzi pubblicitari concernenti i pubblici spettacoli ».

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 8 nel suo complesso.

(*È approvato*).

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 10,10.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI